

## **STATUTO**

### **"Consorzio Fidi Professionisti società cooperativa a mutualità prevalente"**

#### **in breve "Confidi Professionisti"**

### **Titolo I**

**Costituzione, denominazione, sede, oggetto e durata.**

#### **Art.1**

**(Costituzione, denominazione e sede)**

E' corrente una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata **"Consorzio fidi professionisti società cooperativa a mutualità prevalente"**, in breve **"Confidi professionisti"**, avente come soci professionisti iscritti in albi professionali, società tra professionisti ed associazioni professionali tra gli stessi costituite purchè esercenti la professione nell'ambito di attività organizzata in forma di impresa, nonché imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti, pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti ed alle condizioni di cui all'art. 39, comma 7, del D.L. 201/2011, modificato dal D.L. 1/2012, convertito con L. 27/2012, La società ha sede legale nel Comune di Cosenza e potrà essere trasferita con delibera dell'assemblea dei soci; su delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere

costituite o soppresse sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza. La cooperativa è regolata dal presente Statuto, dalle norme in tema di Cooperative, dalle norme speciali nazionali e regionali in tema di Consorzi di Garanzia Fidi, e, per quanto non previsto, ed in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

## **Art. 2**

### **(Oggetto)**

La Società, operando nel rispetto dei principi della mutualità prevalente, si propone di favorire l'accesso al credito e il reperimento del capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive destinate ai soci.

L'oggetto sociale della cooperativa è, pertanto: a) l'attività di prestazione di garanzia collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti, di imprese ed enti parabancari ai soci; b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza ai soci per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria dei soci.

Rientrano a titolo esemplificativo nell'oggetto sociale, le

seguenti attività:

- offrire garanzie collettive dei fidi ed erogare i servizi ad esse connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla Legge. In particolare, possono essere prestate garanzie reali e personali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili, costituiti presso i finanziatori dei soci.

E' consentito accettare, determinandone le modalità di impiego, garanzie personali e reali nonché fideiussioni da parte di terzi, da utilizzare anche insieme a quelle prestate dai soci;

- assistere i soci con adeguata attività di informazione, istruttoria e consulenza nel reperimento e nel migliore utilizzo delle fonti finanziarie (finanziamenti a breve, medio e lungo termine, factoring, leasing etc.), nonché nelle operazioni relative alla gestione delle stesse con preliminare valutazione delle istruttorie relative alle richieste presentate;

- stipulare una o più convenzioni con Istituti e/o Aziende di Credito e con Intermediari Finanziari in genere, al fine di ottenere la concessione ai soci di fidi e/o finanziamenti, di

qualsiasi genere e natura, in regime di condizioni favorevoli, stabilendo le regole tecniche di selezione delle domande. Le convenzioni saranno approvate a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa può aderire ad un consorzio di secondo grado, purché attinente o complementare con lo scopo sociale, partecipando alla costituzione del fondo rischi e rilasciando eventuale fideiussione almeno dello stesso importo.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I fondi della società potranno essere investiti in titoli. Le eventuali sopravvenienze potranno essere destinate ad investimenti per il miglioramento dei servizi resi ai soci e/o ad incrementare i fondi rischi costituiti.

La Società è retta dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c. e potrà:

- intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia nei limiti consentiti dalla legge;
- partecipare in Società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, ed aderire ad organismi associativi economici o sindacali che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico, connessi

all'oggetto sociale;

- concludere contratti volti a trasferire e/o ad acquisire protezione finanziaria, con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie da parte della cooperativa;

- costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali perdite sulle operazioni garantite e/o contro-garantite dalla cooperativa;

- costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti ed organizzazioni, volti a coordinare e potenziare le attività della cooperativa;

- partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, Enti e Società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore della cooperativa per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dallo stesso garantite.

Inoltre, la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della

legislazione vigente, in particolare del Testo Unico Bancario e delle previsioni del D.Lgs. 141/2010 e s.m.i. e Legge 106/2011.

### **Art. 3**

#### **(Durata)**

La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato a sciogliere la società cooperativa qualora non venga ottenuta la necessaria autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sociale; allo stesso modo in caso di revoca dell'autorizzazione.

## **Titolo II**

### **Art. 4**

#### **(Patrimonio sociale)**

Il Patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

1. Dal Capitale Sociale formato dalle quote sottoscritte dai soci dell'importo ciascuna di € 400,00 (diconsi Euro quattrocento e centesimi zero). Il capitale sociale del Consorzio, nel suo ammontare, non potrà essere inferiore ad € 120.000,00 (diconsi Euro centoventimila e centesimi zero); il

valore delle quote potrà essere variato dall'Assemblea straordinaria dei soci o per intervenuta disposizione legislativa e mai potrà essere superiore al 20% del capitale sociale (fondo consortile) nè inferiore a duecentocinquanta euro (euro 250,00).

Ciascun socio può sottoscrivere esclusivamente una quota. In deroga alla prescrizione che precede, i soci promotori, purchè in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1) e 7) del presente statuto e dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge di settore, potranno sottoscrivere un numero di quote necessario ad assicurare almeno la sussistenza del patrimonio netto previsto dalla legge, fermo restando il limite massimo di partecipazione per ciascun socio. Le quote eccedenti saranno trasferite a nuovi soci che si intendono ordinari; i soci che, unitamente ai promotori, presenti al rogito, hanno sottoscritto alla data di costituzione del presente Confidi la relativa partecipazione, si intendono fondatori; resta ferma la previsione legislativa del principio dell'uguaglianza tra i soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, per come previsto dalla disciplina sulle cooperative a mutualità prevalente.

2. dalla riserva legale indivisibile;

3. dalle riserve indivisibili previste con delibera assembleare e costituite con l'eventuale avanzo di gestione;
4. dalle riserve volontarie, costituite da una quota degli utili netti annuali confluenti al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
5. da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
6. dal Fondo di Gestione;
7. dai Fondi Rischi;
8. dalle fideiussioni prestate dai soci e da terzi.

All'uopo, la Cooperativa istituirà presso gli istituti di credito convenzionati e intermediari finanziari in genere, o presso una sola banca tesoriere, uno o più fondi rischi per coprire le eventuali perdite denunciate dagli Istituti di credito convenzionati, al/ai quale/i fondo/i si attingerà prima di escutere le fideiussioni, eventualmente rilasciate.

Alla costituzione ed all'incremento del fondo rischi, depositato in conti fruttiferi, concorrono i versamenti a tal fine effettuati dai soci con un importo minimo di € 600,00 (diconsi Euro seicento e centesimi zero).

Gli interessi maturati sui conti fruttiferi, di cui ai due

commi precedenti, saranno liquidati e girocontati, alla fine di ogni esercizio, sul conto di gestione.

Il patrimonio netto della cooperativa comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a €. 250.000,00 (diconsi Euro duecentocinquantamila e centesimi zero), così come previsto dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e s.m.i.

Dell'ammontare minimo del patrimonio netto, almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo, si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate. Quando in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio dovesse risultare che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, dell'art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326 e s.m.i.i., gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo, la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve

deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero del versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo. In caso diverso deve deliberare lo scioglimento della cooperativa. Se per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito, così come previsto dal comma 12, dell'art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326 e s.m.i., gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o lo scioglimento della cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire fondi rischi diversificati per l'affluenza di eventuali contributi facenti capo a imprese non finanziarie di grandi dimensioni nonché enti, pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti ed alle condizioni di cui all'art. 39, c.7, D.L. 201/2011, modificato dal D.L. 1/2012, convertito con L.27/2012, (Regione, Stato, Unione Europea, Ordini professionali, Casse di Previdenza, ecc.) o specifici per settore o materia.

Alle spese di gestione della società, si provvede esclusivamente con le somme provenienti dai diritti di cui agli artt. 9 e 19, nonché dai redditi patrimoniali della società stessa.

#### **Art. 5**

##### **(Quota sociale)**

La Società è a capitale variabile nel rispetto dei modi e termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente è suddiviso in quote dell'importo di Euro 400,00 (diconsi Euro quattrocento e centesimi zero) ciascuna.

E' esclusa l'emissione di titoli rappresentativi delle quote.

Le quote sono nominative ed indivisibili.

Le quote sono trasferibili solo mediante cessione a favore della cooperativa che, con la procedura prevista dall'art. 8, ammetterà nuovi soci. Le quote si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

#### **Art. 6**

##### **(Numero dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato.

## **Art.7**

### **(Requisiti dei soci)**

Possono far parte della Società Cooperativa i professionisti aderenti ai relativi ordini o collegi professionali, le società tra professionisti che abbiano, se richiesto, ottemperato all'iscrizione in Albi, Ruoli o Registri previsti dalle relative norme di categoria e le Associazioni Professionali tra gli stessi costituite, purchè esercenti la professione nell'ambito di attività organizzata in forma di impresa, nonché imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti, pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti ed alle condizioni di cui all'art. 39, comma 7, del D.L. 201/2011, modificato dal D.L. 1/2012, convertito con L.27/2012.

Tali soggetti nonché i legali rappresentanti ed i componenti degli organi di controllo e probiviri dei suddetti soggetti giuridici o enti, non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione. I medesimi non devono, altresì, aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione.

## **Art.8**

**(Ammissione dei soci)**

L'ammissione dei soci,fermo restando il possesso in capo agli stessi dei requisiti di cui agli artt. 1 e 7) del presente Statuto, è soggetta al sindacato di merito del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati ed è annotata a cura del Consiglio nel libro soci. Si applica l'art. 2528 c.c.

**Art.9**

**(Obbligo dei soci)**

L'ammissione alla società Cooperativa comporta per ciascun socio i seguenti obblighi:

- sottoscrizione e versamento della quota di partecipazione al Capitale Sociale del valore di € 400,00 (diconsi Euro quattrocento e centesimi zero);
- versamento, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, dell'importo minimo di € 600,00 (diconsi Euro seicento e centesimi zero) per partecipare alla costituzione del o dei fondi rischi. Il socio può essere, altresì, tenuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'attivazione della garanzia da parte della cooperativa, a prestare una fideiussione a favore della medesima per un importo minimo di € 500,00 (diconsi Euro cinquecento e

centesimi zero); in ragione dell'importo della garanzia richiesta e del merito creditizio posseduto dal socio, il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire che l'importo della fideiussione venga parametrato al finanziamento concesso e, comunque, in misura proporzionale al medesimo e secondo quanto articolato, dettagliato e descritto in apposito regolamento emanando

#### **Art.10**

##### **(Vincolatività dello Statuto nei confronti dei soci)**

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della società.

#### **Art.11**

##### **( Cessazione del vincolo sociale)**

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione e, se persone giuridiche, fallimento; essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci.

In caso di decesso del socio, la quota sarà acquisita dalla cooperativa con liquidazione a favore degli eredi.

Il recesso avviene su domanda del socio inviata al Consiglio di Amministrazione il quale deve deliberare entro sessanta

giorni dalla data di presentazione della richiesta. Si applica l'art. 2532 c.c. La decadenza è deliberata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del soggetto per il quale sia stata disposta la cancellazione dall'albo professionale di appartenenza o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dal presente statuto.

Il socio è comunque obbligato a comunicare alla società la sopravvenuta perdita dei requisiti per l'ammissione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- per mancato pagamento della quota sottoscritta o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la società;
- per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali o insolvenza per debiti garantiti dalla Cooperativa.

Nel caso di insolvenza la quota del Capitale Sociale del socio escluso, unitamente alle quote di partecipazione al Fondo Rischi e della fideiussione, resta acquisita dalla Cooperativa fino alla concorrenza del credito vantato nei confronti del socio per la sua insolvenza.

Nei riguardi delle associazioni professionali i provvedimenti sanzionatori operano qualora il fatto che vi dà causa sia

referibile anche ad uno solo dei professionisti, salvo che questi venga a sua volta escluso dall'associazione partecipante o dall'associazione tra professionisti.

#### **Art. 12**

##### **(Comunicazione dell'esclusione del socio)**

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo posta elettronica certificata entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

#### **Art. 13**

##### **(Liquidazione della quota)**

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota da lui sottoscritta, comunque in misura non superiore all'importo di capitale nominale versato e della quota di partecipazione al Fondo Rischi quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. Ciò vale anche per i soci di cui al superiore art.4, ultimo comma, ove ne ricorrano i presupposti, sia in termini soggettivi, in ragione appunto della categoria di appartenenza dei suindicati soci che in termini oggettivi, così come descritti, articolati e dettagliati in apposito regolamento emanando. La restituzione del capitale ai soci non dovrà

prevedere l'aumento gratuito costituito dai contributi pubblici che sono andati ad aumentare il Capitale Sociale o il Fondo Rischi.

#### **Art. 14**

##### **(Pagamento della quota)**

Il pagamento della quota del Capitale di cui all'art. 13 e delle quote di partecipazione al Fondo Rischi deve essere effettuato entro 180 giorni dalla delibera di liquidazione della quota da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.15**

##### **(Speciali obblighi dei soci)**

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni. Il recesso dei soci è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2532 c.c.; l'esclusione dei soci ha luogo nei casi e con le modalità previste dall'articolo 2533 c.c.. Nei casi di recesso o di esclusione dei soci, la quota del socio receduto od escluso viene liquidata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2535 c.c..

### **TITOLO III**

#### **Operazioni**

## **Art.16**

### **(Modalità per l'affidamento delle garanzie)**

Il socio che intende ottenere l'affidamento alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate fra gli Istituti di Credito e la Cooperativa dovrà inoltrare a quest'ultima apposita domanda scritta, allegando alla stessa, copia del certificato di iscrizione all'albo professionale, ovvero attestazione comprovante la natura della impresa non finanziaria di grandi dimensioni o di ente, pubblico o privato, di cui alla L. 27/2012, delle ultime due Dichiarazioni in materia fiscale ed ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di una migliore valutazione dell'affidabilità del richiedente.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa, o, su delega del medesimo, il Comitato Esecutivo, ove nominato, valuterà insindacabilmente e preliminarmente le richieste che trasmetterà all'Istituto o Azienda di Credito convenzionata.

L'Istituto o Azienda convenzionata curerà l'istruttoria necessaria per la concessione del fido, in conformità alle proprie norme statutarie e regolamenti, e potrà richiedere al soggetto interessato ogni documentazione ed informazione ritenuta necessaria in aggiunta alle informazioni ed ai

documenti richiesti dalla Cooperativa all'atto della presentazione della domanda.

**Art.17**

**(Importo massimo dell'erogazione)**

L'importo unitario massimo dei finanziamenti garantibili dalla Cooperativa per ciascun socio non può superare la somma di € 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila e centesimi zero) di cui € 25.000,00 (diconsi Euro venticinquemila e centesimi zero) per finanziamenti di qualunque forma, ed € 175.000,00 (diconsi Euro centosettantacinquemila e centesimi zero) per mutui, anche chirografari. Tali limiti potranno essere variati con delibera del Consiglio di Amministrazione dopo l'approvazione del bilancio. Tali importi non potranno comunque superare il limite massimo previsto dalla legge al momento della concessione del fido.

**Art.18 (Percentuale di rischio sulla garanzia prestata e moltiplicatore)**

La percentuale di rischio da far gravare sulla garanzia prestata dalla Cooperativa per ogni singolo finanziamento, non potrà essere superiore al 50% (diconsi cinquanta per cento). Gli Istituti di credito convenzionati potranno assumere un rischio sino ad un massimo dell'80% (diconsi ottanta per

cento). Sulla parte di finanziamento garantito dal Consorzio potrà intervenire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, la controgaranzia o co-garanzia prestata dal Consorzio di secondo livello o dal Medio Credito Centrale, o da organismi similari (F.E.I.) nei limiti previsti dalle convenzioni o dalla Legge. Il totale dei finanziamenti garantibili dalla cooperativa sarà non superiore a venti volte il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere di cui dispone la cooperativa.

La società cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, fondi speciali antiusura, da gestire in forma separata rispetto ai fondi rischi ordinari, riservati esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15 comma 2, Legge 7 marzo n. 108/ 96 e succ. modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 19**

##### **(Diritti di segreteria)**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio all'atto in cui chiede alla società una prestazione di consulenza, di istruttoria o di garanzia, versi un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio versi una

quota annuale di partecipazione.

#### **Titolo IV**

##### **Organi Sociali**

##### **Art. 20**

###### **(Organi della Cooperativa)**

Sono organi della Società Cooperativa:

- Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Esecutivo, se istituito;
- il Collegio dei Probiviri.

##### **Art.21**

###### **(Diritto di voto nelle assemblee)**

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima dell'indizione. Ciascun socio ha diritto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare però più di tre soci.

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e può

essere comunicato ai soci con ogni mezzo, anche tramite fax o e-mail, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; in alternativa l'avviso potrà essere pubblicato su uno o più organi di informazione locale con lo stesso preavviso.

L'assemblea viene convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale Sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea ordinaria potrà approvare su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle norme di legge, un regolamento per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute dell'assemblea ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

Il regolamento potrà precisare anche la durata massima degli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori, e dei sindaci, nonché i poteri del Presidente anche per comporre e/o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.

## **Art.22**

**(Convocazione dell'assemblea)**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; la convocazione dovrà avvenire nel Comune ove ha sede il Confidi Professionisti o altrove, purché in Italia, mediante avviso di convocazione che dovrà riportare gli elementi previsti dall'art. 2366 c.c; essa potrà essere convocata anche entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

Essa ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri.

L'assemblea che nomina gli amministratori, l'organo di controllo ed il collegio dei probiviri determina anche il compenso loro spettante, ad eccezione dei componenti gli organi nominati in sede di atto costitutivo per i quali il compenso sarà determinato alla prima assemblea utile;

- approvare i regolamenti esecutivi;

- trattare tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello statuto ed a norma di legge.

L'Assemblea per le modifiche dello statuto è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina o sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

#### **Art.23**

##### **(Poteri del Presidente)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; qualora vi siano più vice Presidenti dal più anziano di iscrizione o in caso di identica data di iscrizione dal più anziano di età. Il Presidente sceglie, con approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori. In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

#### **Art.24**

##### **(Validità delle delibere assembleari)**

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati

almeno il 20% (diconsi venti per cento) dei soci con diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima e comunque dopo che siano trascorse almeno venti quattro ore. I criteri di votazione sono di volta in volta stabiliti dal Presidente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, conteggiati per voti espressi con l'esclusione degli astenuti. Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di iscrizione o in caso di identica data di iscrizione il più anziano di età.

#### **Art.25**

##### **(Validità delle Assemblee straordinarie)**

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei soci con diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, conteggiati per voti espressi con l'esclusione degli astenuti.

## **Art.26**

### **(Consiglio di Amministrazione - Comitato Scientifico)**

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da un numero minimo di 5 (cinque) e da un massimo di 10 (dieci) componenti, compreso il Presidente.

Possono rivestire la qualità di amministratori della società:

- professionisti iscritti in albi professionali ed alla cooperativa, fermo restando il possesso in capo agli stessi dei requisiti di cui agli artt. 1) e 7) del presente Statuto e dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge di settore;
- legali rappresentanti di studi associati o società tra professionisti iscritti alla Cooperativa o di imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti, pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti ed alle le condizioni di cui all'art. 39, comma 7, D.L. 201/2011, modificato dal D.L. 1/2012, convertito con L.27/2012, ovvero soggetti da questi designati, fermo restando il possesso in capo agli stessi dei requisiti di cui agli artt. 1) e 7) del presente Statuto e dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge di settore.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere

rieletti una o più volte per eguale periodo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed un vice Presidente o, se ritiene, anche più vice Presidenti, scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico.

Tale organismo, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, è composto anche dai legali rappresentanti pro-tempore o loro delegati delle Casse di Previdenza, degli Ordini Professionali Nazionali, delle imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti, pubblici e privati nel rispetto dei requisiti ed alle condizioni di cui all'art. 39, comma 7, D.L. 201/2011, modificato dal D.L. 1/2012, convertito con L.27/2012 - che abbiano messo a disposizione del Consorzio una dotazione, per come determinato nell'emanando regolamento, a garanzia delle operazioni effettuate dai loro iscritti.

Ha carattere consultivo e di indirizzo ed esprime il proprio parere su iniziative culturali, studi, convegni e pubblicazioni afferenti i settori in cui attualmente si propone di operare la società e/o ad essi connesse.

I membri durano in carica cinque anni e possono essere

rinnovati.

In deroga a quanto sopra, i componenti del primo Comitato Scientifico dureranno in carica fino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione.

**Art.27**

**(Obbligo di astensione dal voto degli amministratori per conflitto di interessi)**

Gli amministratori devono astenersi dal votare per deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado, pena la nullità della deliberazione.

**Art.28**

**(Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese o quando il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o due componenti il Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione, a cura del Presidente, può essere comunicato ai consiglieri con ogni mezzo, anche tramite fax o e-mail che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento sei giorni prima della riunione, salvi casi di urgenza. L'avviso di convocazione deve, altresì, essere comunicato nella stessa

forma e negli stessi termini ai Sindaci effettivi, se nominati.

In mancanza di avviso di convocazione, la seduta è da ritenersi valida, con la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avvenuta alla presenza dell'intero Organo di controllo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza con l'osservanza delle disposizioni di legge, con possibilità di intervento in tempo reale e di espressione in forma palese del proprio voto. In questa ipotesi il Presidente dell'adunanza, unitamente al segretario, redigono e sottoscrivono il verbale della riunione, facendo menzione delle formalità seguite. Se non sono osservate tali formalità il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se siano presenti tutti gli Amministratori e l'intero Organo di controllo.

#### **Art.29**

##### **(Quorum deliberativo del Consiglio di Amministrazione)**

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti si procederà a sorteggio.

#### **Art.30**

**(Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della società, che non sono riservati per legge e per statuto all'Assemblea dei soci.

Spetta tra l'altro al Consiglio di:

- compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito o con altri Enti. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente a stipulare le convenzioni secondo gli schemi approvati dallo stesso;
- autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della società;
- autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni correnti per la tutela dei diritti della società;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sull'esclusione di coloro che già lo sono;
- provvedere alla formulazione ed approvazione di piani strategici, industriali e finanziari;

- assumere o licenziare il personale del Confidi Professionisti;

-accettare donazioni, lasciti, elargizioni da associazioni e privati, contributi dello stato o da altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva e/o altri fondi o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica allo statuto;

- nominare institori.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano e mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Se vengono a cessare tutti i componenti del consiglio di Amministrazione, l'assemblea per la nomina dell'intero

consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La società potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, partecipare a società o enti nonché consorzi, fondi di garanzia interconsortile, ad altre società cooperative, a società di capitali ed altri enti anche commerciali, nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito dalla legislazione speciale sulle cooperative a mutualità prevalente, e, comunque, che abbiano scopi affini o analoghi al proprio, costituiti con il fine di coordinare e potenziare le attività dei consorzi di garanzia. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni, nei limiti di legge, ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, fermo restando che non sono delegabili al Comitato Esecutivo la stipula delle convenzioni con le Banche e la predisposizione dei regolamenti mutualistici che disciplinano i presupposti e le condizioni per la concessione dei fidi.

**Art. 31**

**(Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società e la rappresentanza ad ogni effetto di legge avanti ai terzi ed in giudizio. Inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- presiede l'Assemblea dei soci e ne dirige i lavori;
- tutela i rapporti istituzionali con gli istituti di credito convenzionati;
- dispone per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- provvede, nei limiti delle facoltà conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, all'ordinaria amministrazione della Cooperativa ed adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dello stesso.

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente o, in caso di più vice Presidenti, dal più anziano di iscrizione o in caso di identica data di iscrizione dal più anziano di età.

#### **Art.32**

**(Spettanze e rimborso spese in favore del Presidente e Consiglio di Amministrazione)**

Oltre al compenso, se stabilito dal presente statuto, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione

spetta un rimborso delle spese vive sostenute e regolarmente documentate

### **Art.33**

#### **( Organo di Controllo)**

La Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art.2543 c.c. Se nominato, il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'assemblea che procede altresì alla nomina del Presidente del collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere

ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c..

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### **Art. 34**

##### **(Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea, è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Esso è così composto:

- a) Presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, nominato fra i non soci;
- b) due membri effettivi e due supplenti, scelti dall'Assemblea dei Soci fra i non soci;

I Probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente,

salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al Collegio dei Probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci e quelle relative all'esclusione dei soci.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

#### **Art. 35**

##### **(Controversie)**

Clausola compromissoria

Le eventuali controversie, diverse da quelle devolute al Collegio dei Probiviri, per come precisato dal superiore art. 34, che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la

società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e/o revisori se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente del Tribunale del luogo ove si trova la sede della società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

## **TITOLO V**

### **Bilancio**

#### **Art.36**

##### **(Bilancio)**

Il Bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere comunicato

dagli amministratori all'Organo di Controllo con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato perché i soci possano prenderne visione.

#### **Art.37**

##### **(Destinazione degli utili di esercizio)**

Gli utili d'esercizio devono essere destinati come segue:

- almeno il trenta % (diconsi 30 per cento) al fondo di riserva legale;
- la restante parte, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, va destinato ai fondi di riserva indivisibili previsti dal presente Statuto.

E' vietata comunque la distribuzione di utili e di riserve ai soci. Possono tuttavia essere ripartiti ristorni tra i soci in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

I disavanzi di gestione invece vanno coperti con i fondi di riserva indivisibili summenzionati; in caso di incapienza del

detto fondo, i disavanzi di gestione dovranno essere coperti con l'utilizzo degli altri fondi di riserva. In caso di ulteriore incapienza dei fondi di riserva bisognerà ridurre il capitale sociale. Qualora la cooperativa non produca utili, eventuali forme di remunerazione comunque previste, saranno posticipate o escluse.

#### **Art.38**

**(Devoluzione in caso di scioglimento del Consorzio Fidi Professionisti)**

In caso di scioglimento della società la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, e restituite le somme dei soci affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione, dovrà essere devoluta al fondo di garanzia interconsortile al quale il Confidi Professionisti aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia, come per legge, e/o al fondo mutualistico

### **TITOLO VI**

**Disposizioni generali e transitorie**

#### **Art. 39**

**(Prevalenza)**

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno

applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico, come previsto al precedente art.38 .

#### **Art. 40**

**(Rinvio alle norme di legge in via residuale)**

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge ed in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.